

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-432 del 01/02/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E DINIEGO DI VARIANTE IN AUMENTO DEL PRELIEVO COMUNE: SALA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale CODICE PRATICA N. BO18A0037/21RN
Proposta	n. PDET-AMB-2022-454 del 31/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E DINIEGO DI VARIANTE IN AUMENTO DEL PRELIEVO

COMUNE: SALA BOLOGNESE (BO)

TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale

CODICE PRATICA N. BO18A0037/21RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del

31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 5487 del 24/10/2018 (procedimento BO18A0037), con la quale è stata **rilasciata** alla ditta BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale, CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7, la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal pozzo esistente di profondità di 116 m, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Sala Bolognese al Foglio 25, mappale 209 (ex 629), **alle seguenti condizioni:**

- il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,4 l/s per complessivi 34.437 mc/a, ad uso industriale per la produzione di cosmetici per capelli;

- di monitoraggio dei volumi annuali di prelievo e di monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misuratore in continuo;

tenuto conto che la concessione è stata assentita con aumento di prelievo fino a 34.437 mc/a (rispetto ai precedenti 20.000 mc autorizzati con determinazione n. 3873 del 21/07/2017), per un breve periodo di tre anni, fino al 31/12/2021, sulla base:

- dell'analisi delle relazioni tra subsidenza e prelievi storici della ditta dal 2009 al 2016, effettuata a livello di sito specifico;

- dei dati di monitoraggio 2017-2018 nel pozzo di prelievo, che dimostrano una sostanziale uniformità della soggiacenza e del trend piezometrico con i dati di monitoraggio a scala dell'intero corpo idrico;

- degli ultimi dati 2011-2016 che mostrano una forte riduzione del fenomeno di subsidenza nell'areale di estensione del corpo idrico, con valori del tasso di abbassamento del suolo passati da 27-30 mm/a a 10-15 mm/a, che persistono, tuttavia, seppur nei valori minimi, proprio in corrispondenza del punto di prelievo;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/146503 del 22/09/2021, come successivamente rettificata con lettera Prot. n. PG/2021/158332 del 13/10/2021, con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione con variante in aumento di prelievo fino a 40.000 mc/a** (procedimento BO18A0037/21RN);

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di nuova concessione previsto dall'art. 31, comma 1 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.330 del 24/11/2021, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2021/172139 del 09/11/2021 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, assunto agli atti al Prot. n. PG/2021/181639 del 25/11/2021, espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) della Regione Emilia Romagna, **interessa il corpo idrico Pianura alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice 0610ER-DQ2-PACS, con stato quantitativo buono ed assenza di condizione di rischio dello stato quantitativo; con valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 20 e 15 metri dal piano campagna (deficit moderato) e di trend piezometrico positivo; caratterizzato da subsidenza, con valori del tasso di abbassamento del suolo passati da 27,5/30 mm/anno, nel periodo 2006-2011, a 12,5/15 mm/a, nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **comporta un rischio ambientale (repulsione) per il corpo idrico d'interesse**, per impatto moderato e criticità elevata e per subsidenza *in atto* (con trend in miglioramento) per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

tenuto conto che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il corpo idrico d'interesse è soggetto a *Pressioni* per prelievi per i diversi usi, per quanto non sono segnalati impatti significativi, né sono previste misure di mitigazione;

dato atto che, in assenza di specifica normativa di settore sui massimi consumi specifici di risorsa previsti per l'attività industriale svolta, i quantitativi richiesti in concessione sono congrui con quelli dichiarati dal richiedente;

considerato che dalle relazioni di monitoraggio annuale del pozzo di prelievo inviate dal concessionario si desume, a livello locale, una variazione della soggiacenza piezometrica aumentata di circa 2 metri nel periodo dal 2018 al 2020 con successiva stasi fino al primo semestre 2021;

considerato che i dati di monitoraggio della rete regionale di monitoraggio (con riferimento al pozzo B024-02, più vicino al pozzo in concessione e captante la stessa falda), descrivono, alla scala del corpo idrico d'interesse, una situazione in peggioramento della soggiacenza piezometrica con valori di circa 23,3 m in data 14/11/2018 rispetto al valore medio di circa 15 m da p.c. del periodo 2014-17;

ritenuto, pertanto, che l'aumento del volume di prelievo richiesto in sede di rinnovo di concessione fino a 40.000 mc/a, nel quadro osservato di peggioramento del trend piezometrico, sia localmente che a scala di corpo idrico, non può essere rilasciato, per incompatibilità con la capacità di ricarica dell'acquifero, e, di conseguenza, con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere e) ed a) del RR n. 41/01;

ritenuto che il rinnovo di concessione per gli stessi valori di volume di prelievo può essere rilasciato alle medesime condizioni della concessione scaduta e del relativo disciplinare, fermo restando la necessità di continuare il monitoraggio piezometrico per verificare, su di un periodo di osservazione più lungo, la sostenibilità del volume di prelievo concesso;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;
- del canone di concessione 2022 fissato in € 2189,31;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 117,64;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale, CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7, **il rinnovo della concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee assentita con **Determinazione n. 5487 del 24/10/2018** dal pozzo esistente di profondità di 116 m, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del

comune di Sala Bolognese al Foglio 25, mappale 209 (ex 629), con una portata massima di 5,4 l/s per complessivi 34.437 mc/a, ad uso *industriale*, **alle seguenti condizioni:**

a) **nel rispetto del Disciplinare allegato alla Determinazione n. 5487 del 24/10/2018;**

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della concessione **è fissata al 31/12/2031**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di denegare la variante sostanziale in aumento di prelievo fino a 40.000 mc/anno alla concessione, per incompatibilità con la capacità di ricarica dell'acquifero, e, di conseguenza, con gli obiettivi di qualità fissati dalla

pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere e) ed a) del RR n. 41/01;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, assimilabile a industriale, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 2.189,31= per **l'anno 2022**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. in € 2.189,31=, in ragione degli aggiornamenti del canone, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 2.071,67= in sede di autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione n. 3873 del 21/07/2017, **per un importo aggiuntivo di € 117,64=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) i dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.